

# SHAREHOLDER RIGHTS DIRECTIVE II (SRDII)

(Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti)

La Direttiva (EU) 2017/828, comunemente denominata Shareholder Rights Directive II (SRDII), che modifica la direttiva 2007/36/CE, mira a rafforzare i diritti degli azionisti di società quotate sui mercati regolamentati aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o in un altro Stato contraente dello Spazio Economico Europeo (SEE) (di seguito "**Emittenti**") attraverso il miglioramento del flusso delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio del diritto di voto in occasione delle assemblee societarie a livello transfrontaliero.

A tal fine, la SRDII imposta nuovi obblighi in materia di *governance* delle società quotate mediante un coinvolgimento più intenso e trasparente degli azionisti.

La SRDII avrà un impatto globale su tutti gli istituti che agiscono come intermediari, a prescindere dalla loro sede legale. Conseguentemente anche Banca del Sempione SA (di seguito "**Banca**") vi è assoggettata.

## ➤ **Le novità introdotte dalla normativa**

Al fine di agevolare la trasmissione delle comunicazioni tra le Emittenti e i loro azionisti e incoraggiare l'impegno a lungo termine di quest'ultimi, la nuova normativa:

- a) Introduce il diritto delle Emittenti di ottenere dagli intermediari finanziari l'identificazione dei loro azionisti indipendentemente dal luogo di residenza di quest'ultimi;
- b) Formalizza l'obbligo di fornire agli azionisti tutte le informazioni sulle operazioni di capitale delle Emittenti o su altri eventi societari necessarie per esercitare i propri diritti di azionisti e che formano già oggetto di un servizio da noi offerto ai nostri clienti;
- c) Introduce il diritto per i clienti, che detengono nei depositi presso la Banca azioni di una specifica Emittente e che ne abbiano fatto richiesta, di ricevere eventuali informazioni che venissero comunicate alla Banca in relazione ad imminenti assemblee generali del suddetto Emittente, facilitando così l'esercizio del diritto di voto.

### ➤ **Trasmissione dei dati**

L'identificazione degli azionisti è una condizione preliminare per la comunicazione diretta tra gli azionisti e la società.

La Banca è tenuta, su semplice richiesta, a inoltrare all'Emittente direttamente o per il tramite di altri intermediari bancari, i dati identificativi dei propri clienti che risultano detentori di azioni della Emittente. I dati devono risultare completi in quanto una trasmissione parziale non consentirebbe alla Emittente di identificare e conseguentemente comunicare con i propri azionisti.

Il Cliente non può rifiutare la trasmissione delle informazioni alla Emittente.

### ➤ **Termini e definizioni**

**Shareholder:** persona fisica o giuridica riconosciuta come azionista dalla legge nazionale della giurisdizione della Emittente. La SRDII si concentra principalmente sugli investitori e azionisti, le cui identità saranno divulgate qualora detengano più di una quota soglia di capitale emesso. La quota soglia predefinita è fissata allo 0,5% del capitale emesso da una Emittente, ma gli Stati membri possono stabilire una quota soglia differente o non applicare alcuna quota soglia.

**Cliente:** persona fisica o giuridica che ha concluso con la Banca un contratto di custodia, ovvero un accordo in base al quale la Banca agisce in qualità di intermediario in relazione alle azioni detenute dal Cliente.

**Emittente:** società quotata avente sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o in un altro Stato contraente dello Spazio Economico Europeo (SEE) ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato.

**Intermediario:** una persona, come un'impresa di investimento o un istituto di credito o un depositario centrale di titoli, che offre servizi di custodia di azioni, amministrazione di azioni o tenuta dei conti titoli per conto degli azionisti o di altre persone. Gli intermediari sono tenuti a facilitare il diritto delle Emittenti di identificare i propri azionisti e ad agevolare l'esercizio dei diritti degli azionisti.